

Bruxelles, 28 novembre 2022
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0425(COD)**

**15111/21
ADD 1 REV 1**

**ENER 562
ENV 1016
CLIMA 457
IND 389
RECH 570
COMPET 917
ECOFIN 1261
CODEC 1670
IA 211**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2021) 803 final/2 - ANNEXES 1 to 4
Oggetto:	ALLEGATI della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno (rifusione)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2021) 803 final/2 - ANNEXES 1 to 4.

All.: COM(2021) 803 final/2 - ANNEXES 1 to 4



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 23.11.2022
COM(2021) 803 final/2

ANNEXES 1 to 4

CORRIGENDUM

This document corrects document COM (2021) 803 final of 15.12.21

ANNEXES 1 to 4

Concerns all language versions.

The text shall read as follows:

ALLEGATI

della

proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio

**relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale
e dell'idrogeno
(rifusione)**

{SEC(2021) 431} - {SWD(2021) 455} - {SWD(2021) 456} - {SWD(2021) 457} -
{SWD(2021) 458}

ALLEGATO I

MISURE SULLA TUTELA DEI CONSUMATORI

1. ~~Fatte salve le norme comunitarie relative alla tutela dei consumatori, nella fattispecie la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza¹, e la direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori², le misure di cui all'articolo 3 consistono nel garantire che i clienti:~~

~~a) abbiano diritto a un contratto con il loro fornitore del servizio del gas che specifichi:~~

~~l'identità e l'indirizzo del fornitore;~~

~~i servizi forniti, i livelli di qualità del servizio offerti e la data dell'allacciamento iniziale;~~

~~i tipi di servizio di manutenzione offerti;~~

~~i mezzi per ottenere informazioni aggiornate su tutte le tariffe vigenti e gli addebiti per manutenzione;~~

~~la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e di cessazione dei servizi e del contratto, l'eventuale possibilità di recedere gratuitamente dal contratto;~~

~~le disposizioni relative all'indennizzo e al rimborso applicabili qualora non sia raggiunto il livello di qualità del servizio previsto dal contratto, anche in caso di fatturazione imprecisa e tardiva;~~

~~le modalità di avvio delle procedure di risoluzione delle controversie, conformemente alla lettera f); e~~

~~le informazioni relative ai diritti dei consumatori, incluse le informazioni sulla gestione dei reclami e su tutte le informazioni di cui alla presente lettera, mediante la loro chiara indicazione sulla fattura o nei siti web delle imprese del gas naturale;~~

~~Le condizioni devono essere eque e conosciute in anticipo. In ogni caso le informazioni dovrebbero essere trasmesse prima della conclusione o della conferma del contratto. Qualora il contratto sia concluso mediante un intermediario, le informazioni concernenti gli aspetti di cui al presente punto sono anch'esse comunicate prima della stipulazione del contratto;~~

~~b) ricevano adeguata comunicazione dell'intenzione di modificare le condizioni contrattuali e siano informati del loro diritto di recesso al momento della comunicazione. I fornitori di servizi avvisano direttamente i loro abbonati di eventuali aumenti delle tariffe, in tempo utile e comunque prima del termine del periodo di fatturazione normale che segue la data di applicazione dell'aumento, in modo trasparente e comprensibile. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti possano recedere dal contratto, in caso di rifiuto delle nuove condizioni notificate dal fornitore del servizio del gas;~~

¹ GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19.

² GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29.

- ~~c) ricevano informazioni trasparenti sui prezzi e sulle tariffe vigenti e sulle condizioni tipo per quanto riguarda l'accesso ai servizi del gas e l'uso dei medesimi;~~
- ~~d) dispongano di un'ampia gamma di metodi di pagamento, che non devono creare discriminazioni indebite tra i consumatori. I sistemi di prepagamento devono essere equi e riflettere adeguatamente i probabili consumi. Eventuali differenze nelle condizioni devono riflettere i costi dei diversi sistemi di pagamento per il fornitore. Le condizioni generali devono essere eque e trasparenti, specificate in un linguaggio chiaro e comprensibile, e non devono contenere ostacoli non contrattuali all'esercizio dei diritti dei consumatori, quali ad esempio un'eccessiva documentazione contrattuale. I clienti sono protetti dai metodi di vendita sleali e ingannevoli;~~
- ~~e) non debbano sostenere spese per cambiare fornitore;~~
- ~~f) beneficino di procedure trasparenti, semplici e poco onerose per l'esame dei reclami. In particolare, tutti i consumatori devono godere del diritto ad una prestazione di servizi di buon livello e alla gestione dei reclami da parte del proprio fornitore di gas. Tali procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie consentono una equa e rapida soluzione di preferenza entro tre mesi delle vertenze affiancata dall'introduzione, ove garantito, di un sistema di rimborso e/o indennizzo. Esse dovrebbero, nella misura del possibile, essere in linea con i principi stabiliti nella raccomandazione 98/257/CE della Commissione, del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo³;~~
- ~~g) allacciati al sistema del gas siano informati sui loro diritti, ai sensi della legislazione nazionale applicabile, di essere approvvigionati in gas naturale di una qualità ben definita a prezzi ragionevoli;~~
- ~~h) possano disporre dei propri dati di consumo e consentire a qualsiasi impresa di fornitura registrata di accedere, in base ad un accordo espresso e a titolo gratuito, ai dati relativi ai propri consumi. I responsabili della gestione dei dati avranno l'obbligo di trasmettere questi dati all'impresa. Gli Stati membri definiscono il formato dei dati e le modalità procedurali con le quali fornitori e consumatori possono accedere ai dati stessi. Il consumatore non sostiene per questo servizio alcuna spesa supplementare;~~
- ~~i) siano adeguatamente informati del consumo effettivo di gas e dei relativi costi, con frequenza tale da consentire loro di regolare il proprio consumo di gas. Tali informazioni sono fornite ad intervalli adeguati che tengono conto della capacità del contatore del cliente. Si tiene debitamente conto dell'efficienza in termini di costi di tali misure. Il consumatore non sostiene per questo servizio alcuna spesa supplementare;~~
- ~~j) ricevano un conguaglio definitivo a seguito di un eventuale cambiamento del fornitore di gas naturale non oltre sei settimane dopo aver effettuato il cambiamento di fornitore.~~

³ GU L 115 del 17.4.1998, pag. 31.

REQUISITI MINIMI DI FATTURAZIONE E RELATIVE INFORMAZIONI PER I GAS

1. INFORMAZIONI MINIME CHE DEVONO FIGURARE SULLA FATTURA E NELLE INFORMAZIONI DI FATTURAZIONE PER I GAS

1.1. Le seguenti informazioni chiave sono presentate in maniera evidente ai clienti finali sulle fatture, in una sezione chiaramente separata dalle altre parti della fattura:

- (a) il prezzo da pagare e, se possibile, le componenti del prezzo, con una chiara attestazione che tutte le fonti di energia possono anche beneficiare di incentivi non finanziati mediante i prelievi indicati nelle componenti del prezzo;
- (b) il termine entro il quale è dovuto il pagamento.

1.2. Le seguenti informazioni chiave sono presentate in maniera evidente ai clienti finali sulle fatture e nelle informazioni di fatturazione, in una sezione chiaramente separata dalle altre parti della fattura e delle informazioni di fatturazione:

- (a) il consumo di gas nel periodo di fatturazione;
- (b) il nome e i recapiti del fornitore, compresi un numero telefonico di assistenza ai consumatori e l'indirizzo email;
- (c) la denominazione della tariffa;
- (d) l'eventuale data di scadenza del contratto;
- (e) le informazioni inerenti alla possibilità e al vantaggio di un passaggio ad altro fornitore;
- (f) il codice cliente finale per il cambio di fornitore oppure il codice unico di identificazione del punto di prelievo del cliente finale;
- (g) informazioni sui diritti del cliente finale per quanto concerne la risoluzione extragiudiziale delle controversie, inclusi i recapiti dell'organismo responsabile ai sensi dell'articolo 24;
- (h) lo sportello unico di cui all'articolo 23;
- (i) esclusivamente per il gas naturale, un link o un riferimento a dove è possibile trovare strumenti di confronto dei prezzi di cui all'articolo 12.

1.3. Se le fatture sono basate sul consumo effettivo o su una lettura a distanza da parte dell'operatore, le fatture e i conguagli periodici mettono a disposizione dei clienti finali le seguenti informazioni, le accompagnano o rimandano a esse:

- (a) confronti, sotto forma di grafico, tra il consumo attuale di gas del cliente finale e il consumo del cliente finale nello stesso periodo dell'anno precedente;
- (b) i recapiti, compresi i siti internet, delle organizzazioni di consumatori, delle agenzie per l'energia o di organismi analoghi da cui si possono ottenere informazioni sulle misure disponibili di miglioramento dell'efficienza energetica per le apparecchiature alimentate a energia;
- (c) confronti rispetto a un cliente finale medio o di riferimento della stessa categoria di utenza.

2. FREQUENZA DI FATTURAZIONE E FORNITURA DELLE INFORMAZIONI DI FATTURAZIONE:

- (a) la fatturazione sulla base del consumo effettivo ha luogo almeno una volta l'anno;
- (b) se il cliente finale non dispone di un contatore che possa essere letto a distanza dal gestore o se il cliente finale ha deciso attivamente di disattivare la lettura a distanza conformemente al diritto nazionale, gli sono fornite informazioni di fatturazione accurate e basate sul consumo effettivo a scadenza almeno semestrale, oppure trimestrale su richiesta o qualora il cliente finale abbia optato per la fatturazione elettronica;
- (c) se il cliente finale non dispone di un contatore che può essere letto a distanza dal gestore o se il cliente finale ha deciso attivamente di disattivare la lettura a distanza conformemente al diritto nazionale, gli obblighi di cui alle lettere a) e b) possono essere soddisfatti con un sistema di autolettura periodica da parte dei clienti finali per mezzo del quale il cliente finale comunica i dati dei propri contatori al gestore; la fatturazione o le informazioni di fatturazione possono basarsi sul consumo stimato o su un importo forfettario unicamente qualora il cliente finale non abbia comunicato la lettura del contatore per un determinato periodo di fatturazione;
- (d) se il cliente finale dispone di un contatore che può essere letto a distanza dal gestore, informazioni di fatturazione accurate e basate sul consumo effettivo sono fornite almeno ogni mese; tali informazioni possono altresì essere rese disponibili via internet e sono aggiornate con la massima frequenza consentita dai dispositivi e dai sistemi di misurazione utilizzati.

3. Componenti DEL PREZZO APPLICATO AL CLIENTE FINALE

Il prezzo applicato al cliente finale è la somma delle tre componenti seguenti: la componente relativa all'energia e all'approvvigionamento, la componente relativa alla rete (di trasporto e distribuzione) e la componente che comprende imposte, tributi, canoni e oneri.

Per le tre componenti del prezzo per il cliente finale presentate nelle fatture si usano in tutta l'Unione le definizioni comuni stabilite nel regolamento (UE) 2016/1952 del Parlamento europeo e del Consiglio.

4. Accesso alle informazioni complementari sui consumi storici

Gli Stati membri prescrivono che le informazioni complementari relative ai consumi storici, nella misura in cui sono disponibili, siano comunicate, su richiesta del cliente finale, al fornitore o prestatore di servizi designato dal cliente finale.

Il cliente finale dotato di un contatore che può essere letto a distanza dal gestore deve accedere facilmente alle informazioni complementari sui consumi storici, in modo da poter controllare nel dettaglio i propri consumi.

Le informazioni complementari sui consumi storici comprendono:

- (a) dati cumulativi relativi ad almeno i tre anni precedenti o al periodo trascorso dall'inizio del contratto di fornitura di gas, se inferiore. I dati corrispondono agli intervalli per i quali sono state fornite frequenti informazioni di fatturazione; e
- (b) dati dettagliati corrispondenti al tempo di utilizzazione per ogni giorno, settimana, mese e anno che sono resi disponibili al cliente finale senza indebito ritardo via internet o mediante l'interfaccia del contatore relativi al periodo che include almeno

i 24 mesi precedenti o al periodo trascorso dall'inizio del contratto di fornitura di gas, se inferiore.

5. Informativa sulle fonti di energia

I fornitori specificano nelle fatture la quota di gas rinnovabili e, separatamente, di gas a basse emissioni di carbonio acquistata dal cliente finale in base al contratto di fornitura di gas (informativa sul prodotto). Per le miscele il fornitore presenta le stesse informazioni separatamente per le diverse categorie di gas, tra cui gas rinnovabili o a basse emissioni di carbonio.

Le fatture e le informazioni di fatturazione mettono a disposizione dei clienti finali le seguenti informazioni, le accompagnano o rimandano a esse:

- (a) la quota di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel mix del fornitore durante l'anno precedente (a livello nazionale, vale a dire nello Stato membro in cui è stato concluso il contratto di fornitura di gas, nonché a livello del fornitore, se attivo in diversi Stati membri) in modo comprensibile e facilmente confrontabile;
- (b) le informazioni sull'impatto ambientale, almeno in termini di emissioni di CO₂ risultanti dai gas forniti dal fornitore nell'anno precedente.

Con riguardo al secondo comma, lettera a), per i gas ottenuti tramite una borsa del gas o importati da un'impresa situata al di fuori dell'Unione, è possibile utilizzare i dati aggregati forniti dalla borsa o dall'impresa in questione nell'anno precedente.

Ai fini dell'informativa sulla quota di gas rinnovabili acquistata dai clienti finali si devono utilizzare le garanzie di origine.

L'autorità nazionale di regolazione o un'altra autorità nazionale competente adottano le misure necessarie a garantire che le informazioni trasmesse dai fornitori ai rispettivi clienti a norma del presente punto siano affidabili e siano fornite a livello nazionale in un modo facilmente confrontabile.

↓ 2009/73/CE (adattato) ⇒ nuovo

ALLEGATO II

⊗ SISTEMI DI MISURAZIONE INTELLIGENTI PER IL GAS NATURALE ⊗

12. Gli Stati membri assicurano l'~~attuazione~~ ⇒ introduzione ⇐ ⇒ nei rispettivi territori ⇐ di sistemi di misurazione intelligenti, che ~~favoriranno la partecipazione attiva dei consumatori nel mercato della fornitura del gas. L'attuazione di tali sistemi di misurazione~~ potrà essere oggetto di una valutazione economica di tutti i costi e i benefici a lungo termine per il mercato e per il singolo consumatore, o di quale tipo di misurazione intelligente sia ragionevole dal punto di vista economico ed efficace in termini di costi e quale sia la tempistica fattibile per la ~~loro~~ relativa distribuzione.

~~Tale valutazione dovrà essere svolta entro il 3 settembre 2012.~~

↓ nuovo

2. La valutazione prende in considerazione la metodologia utilizzata per l'analisi dei costi e dei benefici e le funzionalità minime dei sistemi di misurazione intelligenti previste nella raccomandazione 2012/148/UE della Commissione¹ nella misura in cui sono applicabili al gas naturale, nonché le migliori tecniche disponibili per assicurare il massimo livello di cibersicurezza e protezione dei dati.

Al fine di contenere i costi, la valutazione tiene debitamente conto delle potenziali sinergie con l'infrastruttura di misurazione intelligente dell'energia elettrica già realizzata, o delle possibilità di introduzione selettiva nei casi in cui si possono ottenere rapidamente benefici netti.

↓ 2009/73/CE (adattato) ⇒ nuovo

3. ~~Fatta salva~~ ⊗ Sulla base di ⊗ tale valutazione gli Stati membri ~~o l'eventuale autorità competente da essi designata,~~ elaborano un calendario ⇒ con un obiettivo di massimo dieci anni ⇐ per l'~~attuazione~~ ⇒ introduzione ⇐ di sistemi di misurazione intelligenti. ⇒ Qualora l'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti sia valutata positivamente, almeno l'80 % dei clienti finali sarà dotato di contatori intelligenti entro sette anni dalla data in cui è stata formulata la valutazione positiva. ⇐

~~Gli Stati membri o l'eventuale autorità competente da essi designata, assicurano l'interoperabilità di tali sistemi di misurazione all'interno del proprio territorio e tengono debitamente conto dell'applicazione delle norme adeguate e delle migliori prassi, nonché dell'importanza dello sviluppo del mercato interno del gas naturale.~~

¹ Raccomandazione 2012/148/UE della Commissione, del 9 marzo 2012, sui preparativi per l'introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti (GU L 73 del 13.3.2012, pag. 9).



ALLEGATO III

Parte A

Direttiva abrogata
ed elenco delle modifiche successive
(di cui all'articolo 90)

Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94)	
Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1)	Limitatamente all'articolo 51
Direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 3.5.2019, pag. 1)	

Parte B

Termini di recepimento nel diritto interno e data di applicazione
(di cui all'articolo 90)

Direttiva	Termine di recepimento	Data di applicazione
Direttiva 2009/73/CE	3 marzo 2011	3 marzo 2011, a eccezione dell'articolo 11 3 marzo 2013 per quanto riguarda l'articolo 11
Direttiva (UE) 2019/692	24 febbraio 2020	

↓ 2009/73/CE allegato II
(adattato)

ALLEGATO IVH

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 2003/55/EC	Presente direttiva
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 4	Articolo 4
Articolo 5	Articolo 5
—	Articolo 6
—	Articolo 7
Articolo 6	Articolo 8
Articolo 9	Articolo 9
Articolo 7	Articolo 10
—	Articolo 11
Articolo 7	Articolo 12
Articolo 8	Articolo 13
—	Articolo 14
—	Articolo 15
Articolo 10	Articolo 16
—	Articolo 17
—	Articolo 18
—	Articolo 19
—	Articolo 20
—	Articolo 21
—	Articolo 22
—	Articolo 23
Articolo 11	Articolo 24

Articolo 12	Articolo 25
Articolo 13	Articolo 26
Articolo 14	Articolo 27
Articolo 15	Articolo 29
Articolo 16	Articolo 30
Articolo 17	Articolo 31
Articolo 18	Articolo 32
Articolo 19	Articolo 33
Articolo 20	Articolo 34
Articolo 21	Articolo 35
Articolo 22	Articolo 36
Articolo 23	Articolo 37
Articolo 24	Articolo 38
Articolo 25, paragrafo 1 (prima e seconda frase)	Articolo 39
—	Articolo 40
Articolo 25 (rest)	Articolo 41
==	Articolo 42
==	Articolo 43
—	Articolo 44
—	Articolo 45
Articolo 26	Articolo 46
—	Articolo 47
Articolo 27	Articolo 48
Articolo 28	Articolo 49
Articolo 29	Articolo 50
Articolo 30	Articolo 51
Articolo 31	Articolo 52
Articolo 32	Articolo 53

Articolo 33	Articolo 54
Articolo 34	Articolo 55
Articolo 35	Articolo 56
Allegato A	Allegato I

Direttiva 2009/73/CE	Presente direttiva
Articolo 1, paragrafo 1	Articolo 1, paragrafo 1
Articolo 1, paragrafo 2	-
-	Articolo 1, paragrafi 2, 3 e 4
Articolo 2, frase introduttiva	Articolo 2, frase introduttiva
-	Articolo 2, punti da 1 a 13
Articolo 2, punto 1	Articolo 2, punto 14
Articolo 2, punto 2	Articolo 2, punto 15
Articolo 2, punto 3	Articolo 2, punto 16
Articolo 2, punto 4	Articolo 2, punto 17
Articolo 2, punto 5	Articolo 2, punto 18
Articolo 2, punto 6	Articolo 2, punto 19
-	Articolo 2, punti da 20 a 22
Articolo 2, punto 7	Articolo 2, punto 23
Articolo 2, punto 8	Articolo 2, punto 24
Articolo 2, punto 9	Articolo 2, punto 252
Articolo 2, punto 10	Articolo 2, punto 26
Articolo 2, punto 11	Articolo 2, punto 27
Articolo 2, punto 12	Articolo 2, punto 28
Articolo 2, punto 13	Articolo 2, punto 29

Articolo 2, punto 14	Articolo 2, punto 30
Articolo 2, punto 15	Articolo 2, punto 31
Articolo 2, punto 16	Articolo 2, punto 32
Articolo 2, punto 17	Articolo 2, punto 33
-	Articolo 2, punto 34
Articolo 2, punto 18	Articolo 2, punto 35
Articolo 2, punto 19	Articolo 2, punto 36
Articolo 2, punto 20	Articolo 2, punto 37
Articolo 2, punto 21	Articolo 2, punto 38
Articolo 2, punto 22	Articolo 2, punto 39
Articolo 2, punto 23	Articolo 2, punto 40
Articolo 2, punto 24	Articolo 2, punto 41
Articolo 2, punto 25	Articolo 2, punto 42
Articolo 2, punto 26	Articolo 2, punto 43
Articolo 2, punto 27	Articolo 2, punto 44
Articolo 2, punto 28	Articolo 2, punto 45
-	Articolo 2, punti da 46 a 47
Articolo 2, punto 32	Articolo 2, punto 48
Articolo 2, punto 34	Articolo 2, punto 49
Articolo 2, punto 35	Articolo 2, punto 50
Articolo 2, punto 36	Articolo 2, punto 51
-	Articolo 2, punti da 52 a 71
Articolo 37	Articolo 3
-	Articolo 4

Articolo 3	Articolo 5, paragrafi 1 e 2
-	Articolo 5, paragrafi 3 e 4
Articolo 5, paragrafo 11	Articolo 5, paragrafo 5
Articolo 7	Articolo 6
Articolo 4, paragrafo 1	Articolo 7, paragrafo 1
-	Articolo 7, paragrafo 2
Articolo 4, paragrafo 2	Articolo 7, paragrafo 3
-	Articolo 7, paragrafo 4
-	Articolo 7, paragrafi da 5 a 9
Articolo 4, paragrafo 3	Articolo 7, paragrafo 10
Articolo 4, paragrafo 4	Articolo 7, paragrafo 11
-	Articolo 8
Articolo 8	Articolo 9
-	Articolo 10
-	Articolo 11
-	Articolo 12
-	Articolo 13
-	Articolo 14
-	Articolo 15
-	Articolo 16
-	Articolo 17
-	Articolo 18
-	Articolo 19
-	Articolo 20

-	Articolo 21
-	Articolo 22
-	Articolo 23
-	Articolo 24
-	Articolo 25
-	Articolo 26
Articolo 32	Articolo 27
-	Articolo 27, paragrafo 3
Articolo 34	Articolo 28
Articolo 33	Articolo 29
Articolo 38	Articolo 30
-	Articolo 31
-	Articolo 32
-	Articolo 33
Articolo 35	Articolo 34
-	Articolo 34, paragrafo 3
Articolo 13, paragrafi da 1 a 2	Articolo 35, paragrafi da 1 a 2
-	Articolo 35, paragrafi da 3 a 4
Articolo 13, paragrafo 3	Articolo 35, paragrafo 5
-	Articolo 35, paragrafi da 7 a 9
Articolo 13, paragrafo 5	Articolo 35, paragrafo 10
Articolo 16	Articolo 36
-	Articolo 37
Articolo 23	Articolo 38

Articolo 24	Articolo 39
Articolo 25, paragrafo 1	Articolo 40, paragrafo 1
-	Articolo 40, paragrafo 2
Articolo 25, paragrafo 2	Articolo 40, paragrafo 3
Articolo 25, paragrafo 3	Articolo 40, paragrafo 4
Articolo 25, paragrafo 4	Articolo 40, paragrafo 5
Articolo 25, paragrafo 5	Articolo 40, paragrafo 6
-	Articolo 40, paragrafi da 7 a 9
-	Articolo 41
Articolo 26	Articolo 42
Articolo 27	Articolo 43
Articolo 28, paragrafi da 1 a 4	Articolo 44, paragrafi da 1 a 4
-	Articolo 44, paragrafo 5
Articolo 29	Articolo 45
-	Articolo 46
-	Articolo 47
-	Articolo 48
-	Articolo 49
-	Articolo 50
Articolo 22	Articolo 51
-	Articolo 52
-	Articolo 53
Articolo 9	Articolo 54
Articolo 14	Articolo 55

Articolo 15	Articolo 56
Articolo 17	Articolo 57
Articolo 18, paragrafi da 1 a 10	Articolo 58, paragrafi da 1 a 10
-	Articolo 58, paragrafo 11
Articolo 19	Articolo 59
Articolo 20	Articolo 60
Articolo 21	Articolo 61
-	Articolo 62
-	Articolo 63
-	Articolo 64
Articolo 10	Articolo 65
Articolo 11	Articolo 66
Articolo 12	Articolo 67
Articolo 30	Articolo 68
Articolo 31	Articolo 69
Articolo 39	Articolo 70, paragrafi da 1 a 5
-	Articolo 70, paragrafo 6
Articolo 40	Articolo 71
Articolo 41	Articolo 72
-	Articolo 72, paragrafo 5
Articolo 41, paragrafi da 5 a 9	Articolo 72, paragrafi da 6 a 10
Articolo 41, paragrafi da 10 a 17	Articolo 73, paragrafi da 1 a 8
Articolo 42, paragrafi da 1 a 4	Articolo 74, paragrafi da 1 a 4
-	Articolo 74, paragrafo 5

Articolo 42, paragrafo 6	Articolo 74, paragrafo 6
Articolo 43	Articolo 75
Articolo 44	Articolo 76
Articolo 46	Articolo 77
Articolo 47	Articolo 78
Articolo 48 bis	Articolo 79
-	Articolo 80
Articolo 49 bis	Articolo 81
Articolo 49 ter	Articolo 82
-	Articolo 83
-	Articolo 84
-	Articolo 85
-	Articolo 86
Articolo 54	Articolo 87
Articolo 53	Articolo 88
Articolo 55	Articolo 89
Articolo 56	Articolo 90
Allegato I	Allegato I
-	Allegato II
-	Allegato III
Allegato II	Allegato IV